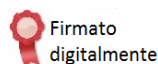


Pubblicato il 16/07/2026



N. 03927 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 06715/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6715 del 2026, proposto da

Amalia Muscarà, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Francesca Elena Muscolino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.1115 del 22 dicembre 2025 nella parte in cui ha introdotto la possibilità di recuperare un eventuale voto precedentemente rifiutato al primo appello, senza prevedere la remissione in termini per gli studenti che, nello stesso semestre, non hanno potuto beneficiare di

tale opportunità;

- delle graduatorie nazionali di accesso alle facoltà di Medicina dell'8 gennaio 2026 e del 21 gennaio 2026;

- nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti, antecedenti, presupposti, conseguenti e successivi,

e per la condanna dell'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione della ricorrente ai fini della sua utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, nonché ad adottare ogni misura necessaria a reintegrarla nella possibilità di partecipare alla facoltà di Medicina, ivi comprese, qualora l'ammissione immediata non fosse più possibile, l'ammissione con riserva o in sovrannumero, la partecipazione ad attività didattiche già iniziate, l'eventuale reintegrazione in forma specifica nell'anno accademico o, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione, da valutarsi secondo equità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestano a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha introdotto talune modifiche ai

criteri originariamente previsti per la formazione della graduatoria nazionale relativa ai corsi di laurea di cui è causa, consentendo l'inserimento nella graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro, purché abbiano riportato almeno una valutazione positiva, e prevedendo altresì la possibilità di valorizzare, ai fini del punteggio, votazioni conseguite al primo appello e successivamente rifiutate;

- tale intervento regolatorio si inserisce nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 71/2025 e si sostanzia nell'introduzione di un sistema articolato di sezioni della graduatoria nazionale, nell'ambito del quale i candidati sono preliminarmente suddivisi in diverse fasce in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse, e all'interno di ciascuna fascia sono poi ordinati sulla base del punteggio riportato negli esami; a tale struttura si accompagna l'attribuzione di specifici bonus di fascia (600, 500, 400, 300, 200, 100 punti), funzionali ad assicurare la progressione tra le diverse sezioni della graduatoria e ad evitare che candidati collocati in fasce meno favorevoli possano sopravanzare quelli inseriti nelle fasce precedenti;

- il meccanismo così delineato appare finalizzato a realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la copertura del contingente dei posti disponibili – obiettivo espressamente dichiarato nelle premesse del D.M. n. 1115/2025 e coerente con la programmazione del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale – e quella di preservare l'affidamento dei candidati rispetto alle regole originariamente poste per lo svolgimento della selezione;

- in particolare, il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025 garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente stabilite restino sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che siano stati ammessi alla graduatoria in forza della disciplina sopravvenuta;

- i candidati che non hanno conseguito tutte le sufficienze sono invece graduati secondo un ordinamento per fasce, la cui struttura riflette la maggiore o minore

prossimità della posizione del candidato rispetto al modello originariamente previsto per l'accesso alla graduatoria, rappresentato dal conseguimento di una votazione almeno sufficiente in tutti e tre gli insegnamenti del semestre filtro;

- tale sistema non si limita pertanto ad ampliare la platea dei soggetti inclusi in graduatoria, ma struttura tale ampliamento secondo un criterio progressivo che tiene conto della diversa misura in cui i candidati beneficiano della deroga alle regole originarie, collocando in posizione relativamente migliore i candidati che meno si discostano dalle condizioni inizialmente richieste e, correlativamente, in posizione meno favorevole coloro che accedono alla graduatoria mediante il recupero di votazioni non originariamente utili;

- in tale prospettiva risulta coerente che i candidati i quali, alla luce delle regole originariamente poste, abbiano scelto di accettare la votazione sufficiente conseguita al primo appello risultino preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a coloro che, pur avendo conseguito una valutazione sufficiente al primo appello, l'abbiano rifiutata e siano stati successivamente ammessi alla graduatoria solo mediante il recupero di tale voto a seguito dell'esito non utile del secondo appello;

- un diverso assetto della graduatoria, che equiparasse integralmente tali situazioni, finirebbe infatti per sacrificare l'affidamento dei candidati che hanno orientato le proprie scelte in conformità alle regole originarie della procedura, con conseguente vulnus dei principi di par condicio e di ragionevolezza;

- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello appare, peraltro, coerente con la natura delle prove sostenute, le quali non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma esami di profitto rilevanti anche ai fini della carriera universitaria; ne consegue che l'esito positivo della prova sostenuta nel secondo appello sostituisce la valutazione precedentemente conseguita e non accettata, secondo una logica coerente con l'ordinario funzionamento degli esami universitari;

- tale disciplina trova fondamento nella previsione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025, che rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale;
- deve inoltre rilevarsi che tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa, essendo in possesso delle medesime indicazioni normative al momento dello svolgimento degli esami; la disciplina sopravvenuta non ha inciso né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, ma è intervenuta esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;
- ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;
- la parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura risulta pertanto assicurata dal sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025, che, da un lato, distingue i candidati in diverse coorti in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse e, dall'altro, assicura la competizione interna tra candidati collocati nella medesima sezione della graduatoria;
- sebbene possano ipotizzarsi soluzioni alternative nella configurazione del sistema di formazione della graduatoria, le scelte operate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono, allo stato della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;
- con specifico riguardo alla posizione di parte ricorrente, dagli atti di causa risulta che la stessa ha conseguito una valutazione pari o superiore a diciotto su trenta in una sola delle tre materie del semestre filtro, risultando conseguentemente inserita nella graduatoria nazionale in applicazione della disciplina sopravvenuta introdotta

dal D.M. n. 1115/2025, collocandosi in una posizione utile ai fini dell'immatricolazione presso la sede di Caltanissetta, da costei rinunciata;

- ne consegue che parte ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria nazionale proprio in forza della disciplina sopravvenuta, atteso che, secondo la disciplina originaria del D.M. n. 418/2025 e del d.lgs. n. 71/2025, l'accesso alla graduatoria era subordinato al conseguimento di una votazione almeno sufficiente in tutti e tre gli esami previsti dal semestre filtro;
- la posizione di parte ricorrente costituisce pertanto un esempio paradigmatico della funzione ampliativa della disciplina sopravvenuta, la quale ha consentito l'inserimento in graduatoria di candidati che, in base alla disciplina originaria, non avrebbero potuto accedervi;
- la mancata immatricolazione al corso di laurea prescelto non deriva, pertanto da un vizio della procedura, bensì - oltre che dalla scelta di parte ricorrente di non volersi immatricolare presso una sede peggiore, da costei comunque consapevolmente indicata tra le sedi scelte - dalla posizione conseguita in graduatoria, essendo la parte ricorrente preceduta da candidati collocati in posizione migliore in applicazione dei criteri di merito stabiliti dalla *lex specialis* come modificata dal D.M. n. 1115/2025;
- deve altresì rilevarsi che parte ricorrente non ha dimostrato, neppure in via sommaria, che in caso di accoglimento delle censure formulate avrebbero conseguito una posizione utile per l'assegnazione presso la sede di maggiore interesse, difettando pertanto la c.d. prova di resistenza;
- in particolare, parte ricorrente non ha indicato in quale misura i vizi dedotti – e segnatamente l'asserita illegittimità del D.M. n. 1115/2025 – avrebbero inciso sui punteggi conseguiti in modo tale da determinare un miglioramento utile della posizione in graduatoria; né ha fornito elementi concreti dai quali desumere che l'applicazione delle regole originarie del D.M. n. 418/2025, anziché di quelle introdotte dal D.M. n. 1115/2025, le avrebbe consentito di conseguire la sede di

maggior interesse;

- parimenti infondata è, poi, anche l'ulteriore censura con la quale si pretende l'arrotondamento del voto riportato da parte ricorrente all'esame di Chimica da 17,7 a 18, in quanto tale possibilità è esclusa dalla legge di gara. Né si può addurre alcuna disparità di trattamento tra voti inferiori o superiori a 18, in quanto l'arrotondamento contemplato dall'art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 opera esclusivamente ai fini della valutazione della carriera dello studente e non riguarda né il superamento dell'esame, né la formazione della graduatoria. D'altra parte, la soluzione prospettata in ricorso renderebbe impossibile la graduazione di tutti i voti che dovrebbero (in tesi) essere arrotondati alla medesima unità, con conseguenze palesemente irragionevoli ai fini della formazione della graduatoria;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro

generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione,

nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, attesa l'omessa articolazione da parte del Ministero di specifiche difese, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con

l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO